



COMUNE DI SABBIONETA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6 DEL 26/04/2023



SABBIONETA

Comune
di Sabbioneta

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto ed applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Sanzioni
- Art. 5 - Disciplina antibullismo
- Art. 6 - Vigilanza

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Art. 7 - Comportamenti vietati
- Art. 8 - Altre attività vietate
- Art. 9 - Matrimoni ed unioni civili
- Art. 10 - Occupazioni di spazio pubblico
- Art. 11 - Occupazioni di spazio pubblico con tavoli, sedie, complementi di arredo urbano
- Art. 12 - Occupazioni di sede stradale, ponteggi e cantieri
- Art. 13 - Accampamenti e/o campeggi
- Art. 14 - Sgombero neve

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 15 - Divieti
- Art. 16 - Disposizioni sul verde privato

SEZIONE III – TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

- Art. 17 - Sicurezza urbana ed incolumità pubblica
- Art. 18 - Immobili ed aree dismessi
- Art. 19 - Misure a tutela del decoro urbano di particolari luoghi
- Art. 20 - Limitazioni al consumo di bevande alcoliche

TITOLO III – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

- Art. 21 - Disposizioni generali
- Art. 22 - Abitazioni private
- Art. 23 - Accensione fuochi all'interno di proprietà private
- Art. 24 - Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico
- Art. 25 - Manutenzione degli edifici e delle aree – Pulizia fosse biologiche
- Art. 26 - Pubblicità Fonica
- Art. 27 - Amministrazione degli stabili

TITOLO IV – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 28 - Disposizioni generali

Art. 29 - Tutela degli animali domestici

Art. 30 - Protezione della fauna selvatica

Art. 31 - Divieti specifici

Art. 32 - Animali molesti

Art. 33 - Mantenimento dei cani

Art. 34 - Randagismo felino

Art. 35 - Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande

Art. 36 - Volatili, pollai e conigliaie

Art. 37 - Animali di grossa taglia

TITOLO V – POLIZIA ANNONARIA

Art. 38 - Commercio su aree pubbliche

Art. 39 - Esposizione dei prezzi

Art. 40 - Occupazione per esposizione di merce su suolo pubblico

Art. 41 - Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici su aree pubbliche

Art. 42 - Suonatori ambulanti e girovaghi

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43. Abrogazioni ed entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Sabbioneta, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, mettendo al centro l'educazione come investimento alla crescita della società civile.

2. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'Amministrazione Comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.

Art. 2 - Oggetto e applicazione.

1. Il Regolamento presente, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) quiete pubblica e privata;
- c) protezione e tutela degli animali;

2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni.

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private ed aree aperte al pubblico passaggio;
- b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere (ad esempio lo Spalto Bresciani ed il circuito degli "Arginelli");
- c) il reticolo idrico territoriale (corsi d'acqua e canali locali), come da regolamento di pulizia idraulica – reticolo idrico minore, (vedi Allegato 1);
- d) i monumenti e le fontane;
- e) le facciate e i lati degli edifici e ogni altro manufatto che si affaccia sulle strade pubbliche o aperte al pubblico la cui stabilità, sicurezza ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata alla preventiva concessione od autorizzazione.

Art. 4 – Sanzioni.

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo Comunale competente nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente ovvero il Responsabile del Servizio di Polizia Locale scritti difensivi e/o documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura del Servizio di Polizia Locale, il ricorso verrà inoltrato ai responsabili del settore od Ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi, oggetto della violazione. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la responsabilità genitoriale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

6. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.

7. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento tramite canale della pubblica amministrazione denominato PagoPA secondo le modalità riportate e/o allegate al verbale di contestazione dell'illecito (bollettino prestampato dall'organo accertatore o tramite pagamento spontaneo PagoPA sulla piattaforma dedicata accessibile dal sito internet istituzionale del Comune di Sabbioneta). Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

8. Al pagamento delle somme dovute sono tenuti in solido i soggetti indicati nell'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 secondo i criteri ivi previsti.

9. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata (con arrotondamento per difetto alla soglia dei 50 centesimi di euro), con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatisi nei due anni precedenti.

10. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione

11. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere ad applicare la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

12. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.

13. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.

14. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

Art. 5 – Disciplina antibullismo.

1. È vietato, all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze, di proprietà del Comune di Sabbioneta, nonché in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza.

2. L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine o delle forze di polizia amministrativa o giudiziaria, per l'accertamento degli illeciti amministrativi di cui sopra, dovrà essere concordato con l'Istituto Comprensivo, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche. Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte ai sensi dell'art. 13 c.1 L. 689/1981 di insegnanti, studenti, operatori scolastici, dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine o comunque delle forze di polizia amministrativa/giudiziaria, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere successivo rispetto la loro perpetrazione.

3. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria. Gli Agenti o Ufficiali predetti qualora ravvisassero pertanto nei comportamenti in predicato l'elemento oggettivo e soggettivo di qualsivoglia reato, provvederanno a norma dell'art. 347 c.p.p.

Art. 6 – Vigilanza.

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria previsti dall'art. 57 c.p.p. con particolare riferimento alla Polizia Locale del Comune di Sabbioneta, a cui si aggiungono gli eventuali agenti accertatori nominati dall'Amministrazione Comunale, incaricati per legge, per funzione o per delega, dei predetti controlli. Gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati.

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare con scritte, disegni, adesivi o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati, siepi e muri di cinta;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- e) collocare, spargere, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) lanciare volantini, depositare materiale pubblicitario o simili in posizioni diverse da quelle consentite come le cassette postali;
- h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- i) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti contrari all'igiene o al pubblico decoro, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- j) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare fuochi, mortaretti o altri simili apparecchi causando evidente pericolo o disturbo alle persone o animali (per quanto riguarda l'accensione di fuochi nelle aree private si rimanda all'art. 22 del presente Regolamento);
- k) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio che causi disturbo alle persone, intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
- l) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
- m) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;

n) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito.

2) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00** oltre all'eventuale **sanzione accessoria di ripristino dello stato dei luoghi**.

Art. 8 - Altre attività vietate.

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, nei pressi di vie pubbliche o aperte al pubblico transito, oggetti che possano creare grave pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione prolungata di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione ai sensi di legge;

b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi ed inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00**.

Art. 9 – Matrimoni ed unioni civili.

1. E' fatto obbligo agli sposi entro 24 ore dalla celebrazione del matrimonio civile e/o religioso di provvedere alla pulizia ed al ripristino del suolo antistante il sagrato della chiesa, l'ingresso del municipio o degli altri edifici adibiti alla cerimonia dal riso o da qualsiasi altro materiale gettato per i festeggiamenti.

2. E' fatto altresì obbligo agli stessi sposi la rimozione dei manifesti affissi sul territorio comunale pubblicizzante l'evento. L'ufficiale di stato civile all'atto della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio provvederà a consegnare estratto del presente articolo agli sposi per debita informazione.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00** oltre all'eventuale **sanzione accessoria di ripristino dello stato dei luoghi**.

Art. 10 – Occupazioni di spazio pubblico.

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche, nonché da aree private ad uso pubblico.

2. E' vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso.

3. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli, né utilizzarli per uso personale, lanterne semaforiche, fari

d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato all'arredo urbano.

4. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione, concessione o SCIA con attestazione dell'avvenuta regolare presentazione, di mostrarla a richiesta degli organi di vigilanza.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00** oltre all'eventuale **sanzione accessoria di ripristino dello stato dei luoghi**.

Art. 11 - Occupazioni di spazio pubblico con tavoli, sedie, complementi di arredo urbano.

1. Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento comunale del canone patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quanto prescritto dal Codice della Strada, l'autorizzazione ad occupare spazio pubblico con tavoli, sedie e similari da destinare alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, può essere concessa ai soli pubblici esercizi (esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione) individuati in base alla definizione riportata nella L.R. n. 02.02.2010, n. 6, ovvero "la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati", oltre che agli organizzatori in occasione di manifestazioni temporanee, in possesso dei requisiti richiesti dalla L.R. n. 02.02.2010, n. 6. Sull'area pubblica in questione è da considerarsi valida l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande del pubblico esercizio per cui è stata richiesta l'occupazione di suolo pubblico.

2. L'Amministrazione comunale, qualora vi si oppongano ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse, può negare o revocare il titolo abilitativo.

3. Il rilascio del titolo abilitativo per occupazioni con tavoli, sedie e complementi di arredo urbano destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, è subordinato alla presentazione della domanda da parte dell'interessato al Comune mediante apposita modulistica reperibile presso l'ufficio comunale preposto.

4. Chiunque occupi lo spazio pubblico con tavoli, sedie e complementi di arredo urbano destinate alla somministrazione di alimenti e bevande in mancanza del provvedimento di autorizzazione per l'occupazione del suolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 50,00 a € 300,00** nonché alla **sanzione accessoria dell'obbligo della sospensione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi**.

5. Chiunque violi le prescrizioni previste nel provvedimento di autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00**. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'occupazione è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni imposte entro 2 giorni dalla data di contestazione/notifica del verbale di contestazione. In caso contrario l'autorizzazione all'occupazione può essere revocata o sospesa dal competente responsabile del servizio, fino alla conformazione delle prescrizioni e comunque per non meno di giorni due.

Art. 12 - Occupazioni di sede stradale, ponteggi e cantieri.

1. Chi esegue, su spazio pubblico o d'uso pubblico, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, oltre a richiedere il necessario titolo abilitativo in relazione alla tipologia di opere che intende eseguire, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area interessata adottando qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a persone, animali e cose. In particolare, la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura, ecc.).

2. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio, materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali risultanti da tali operazioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezzo di palle o altri macchinari a braccio meccanico oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.

3. Gli accantieramenti devono essere recintati per un'altezza minima di due metri dal suolo mediante la realizzazione di una struttura in rete elettrosaldata autoportante, rivestita in tela coprente, decorosa ed adeguata ai luoghi, dotata di opportune barriere che impediscano sia la dispersione di polveri, sia il facile accesso, soprattutto ai minori.

4. Qualora venga ad essere occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche e impedire il facile accesso, soprattutto ai minori.

5. Qualora le dimensioni della strada non permettano di occupare un'area di cantiere di dimensioni tali da evitare la caduta di detriti sulle aree pubbliche dalle facciate, sarà obbligatorio il posizionamento di "parasassi" posto sopra la sommità della recinzione di cantiere, sporgente almeno 120 cm. dalla recinzione.

6. L'occupazione con scale, sgabelli e simili del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza titolo, purché sia limitata al tempo occorrente per tali operazioni.

7. In occasione di richiesta di titolo abilitativo per attività temporanee con l'attivazione di macchine rumorose e in genere per l'esecuzione di lavori rumorosi (carteggiatura, sabbature e verniciatura), che comportino il superamento dei limiti di rumorosità contemplati per la zona interessata, previsti nel piano di zonizzazione acustica, dovrà essere acquisita la deroga ai sensi della Legge n°447 del 26.10.1995 e s.m.i.

8. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 75,00 a € 450,00 e, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo della sospensione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.**

Art. 13 - Accampamenti e/o Campeggi.

1. È vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale, al di fuori delle aree di sosta camper opportunamente adibite e segnalate. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento entro 48 ore con ordinanza del Sindaco, eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.
2. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria della somma **da € 100,00 a € 500,00.**

Art. 14 - Sgombero neve.

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari, o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede, ove esistente, antistante le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni. In assenza di marciapiede deve essere ripulita l'area antistante il fabbricato per garantire il passaggio pedonale per almeno un pedone e per l'intero fronte della proprietà. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
3. Gli stessi devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
5. I canali pluviali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
6. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 150,00.**

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 15 – Divieti.

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole pubbliche, salvo diversa e specifica regolamentazione, è vietato:
 - a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
 - b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
 - c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
 - d) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
 - e) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
 - f) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
 - g) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
 - h) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
 - i) calpestare le aiuole fiorite;
 - j) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
 - k) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - l) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
 - m) circolare e parcheggiare con veicoli a motore; in deroga a detto divieto è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi ai veicoli a motore di seguito elencati:
 - motocarrozze per il trasporto di disabili;
 - mezzi di soccorso e di vigilanza in servizio;
 - mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti dei quali è stata richiesta autorizzazione da parte di altre aree dell'autorità comunale;
 - mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
 - mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni per manifestazioni organizzate all'interno del parco;
 - mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;

- mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde, previa autorizzazione;
 - mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area, previa autorizzazione.
 - circolare con biciclette e velocipedi o monopattini elettrici/overboard al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo;
- o) utilizzare le attrezzature per il gioco da parte di persone con età superiore a 12 anni se non diversamente indicata sulle stesse;
- p) utilizzare l'arredo e le attrezzature in modo non conforme alle prescrizioni costruttive e di decoro;
- q) transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva autorizzazione della polizia locale.
2. Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:
- a) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- c) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- d) introdurre cani senza il guinzaglio (da tenersi a lunghezza massima di 150 cm), anche se hanno ricevuto un addestramento "alla convivenza" con gli altri cani e le persone, in quanto prevalgono le regole di prudenza nei confronti di animali che per le più svariate ragioni possono avere un comportamento imprevedibile anche pericoloso;
- e) permettere ad un cane o animale di qualsiasi dimensione, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini ovvero condurlo nelle aree verdi pubbliche del Comune di Sabbioneta senza avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci;
- f) introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- g) accendere fuochi o abbandonare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
- h) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- i) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi di cibo, vestiario o altro;
- j) effettuare manifestazioni non autorizzate e adottare comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
- k) asportare terriccio;

- l) pascolo e transumanza;
 - m) mettere a dimora piante senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale;
 - n) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - o) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
3. Per le attività di gioco e sportive si dispone:
- a) Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.
 - b) È ammesso il gioco con aeromodelli, automodelli ed aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna. È ammesso il gioco con automodelli, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.
 - c) Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica ove esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a 12 anni se non diversamente indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.
 - d) È dovere oltre che diritto del cittadino segnalare direttamente all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi con anomalie o malfunzionamenti al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.
 - e) L'attività sportiva in forma organizzata e di gruppo è consentita purché non arrechi pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00**.

Art. 16 - Disposizioni sul verde privato.

1. È fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti con la sede stradale o altri luoghi pubblici, di tagliare i rami che si protendono oltre il confine e di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale o altro luogo pubblico.
2. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
3. I terreni di pertinenza di abitazioni, siano esse abitate oppure in attesa di vendita o di locazione, ed i lotti di terreno immobiliari inedificati dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, con un livello di altezza e rigogliosità del verde in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti, serpenti, insetti o altri animali molesti ed al fine di evitare

immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli eccessivi di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.

4. I rami e le siepi, anche collocati nelle fioriere che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari, dei locatari o dei detentori a qualsiasi titolo, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o venga occultata la segnaletica pubblica o comunque invadano le aree pubbliche. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a mt. 3.00, al di sopra del marciapiede e a mt. 5.50, se sporgenti sopra la carreggiata.

5. Le siepi e le piante, anche collocate nelle fioriere, ubicate in corrispondenza di curve e intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.

6. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico, ed essere portati negli appositi luoghi autorizzati.

7. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti commi, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contestato, ovvero notifica del verbale.

8. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate e, qualora ci siano le circostanze, alla comunicazione della notizia del reato per la violazione dell'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.

9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

SEZIONE III – TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 17 – Sicurezza urbana ed incolumità pubblica.

1. Per sicurezza urbana si intende la tutela del bene pubblico nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale;
2. Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;
3. Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, interviene a tutela della sicurezza urbana, nei casi contingibili ed urgenti quali:
 - a) situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi (ovvero: spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento prostituzione, accattonaggio molesto, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool, ecc.);
 - b) situazioni in cui si verificano comportamenti di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato tali da determinare uno scadimento della qualità urbana;
 - c) situazioni in cui si accerti incuria, degrado ed occupazione abusiva di aree e immobili tali da favorire le situazioni di cui ai punti a) e b);
 - d) situazioni di intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo e di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - e) situazioni tali da offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano ovvero turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o che rendano difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
4. Le cose, gli strumenti, i mezzi costituenti violazione ai sensi del presente titolo o usati per commettere la violazione verranno sequestrati ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 18 – Immobili ed aree dismessi.

1. Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo a tutti i proprietari di edifici privati dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree, al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive da parte di persone senza fissa dimora nonché le situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. In particolare, è fatto obbligo ai proprietari:
 - a) di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte;
 - b) di provvedere a tutti quei lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza le aree e gli edifici di cui sopra, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia, nonché di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno;
 - c) ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si considerano dismessi gli edifici privati, le aree scoperte, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, che non sono più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto

civile, urbanistico, tributario, igienico sanitario e anagrafico, ovvero al cui interno non si svolge alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizio, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 100,00 a € 500,00**. In caso di accertata violazione, il verbale redatto dall'organo accertatore, corredato da una relazione sullo stato dei luoghi viene trasmesso all'Area Tecnica e Manutentiva del Comune di Sabbioneta, il cui responsabile può intimare al trasgressore di provvedere, ricorrendone le circostanze, entro un congruo termine ovvero immediatamente, in caso di particolari situazioni di pericolo. In caso di inottemperanza può disporre d'ufficio l'esecuzione di quanto intimato con addebito delle relative spese.

Art. 19 - Misure di sicurezza a tutela del decoro urbano di particolari luoghi.

1. Per effetto della legge n. 48 del 18 aprile 2017 di conversione del Decreto Legge 20 Febbraio 2017 e succ. modifiche, n. 14, le sanzioni amministrative previste dagli artt. 688 (ubriachezza molesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale e dell'art. 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (commercio su aree pubblica senza la prescritta autorizzazione), nonché dall'art. 7, comma 15 bis (attività abusiva di parcheggiatore) del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, applicate nei confronti di coloro che commettono tali violazioni nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, convertito con Legge 48/2017 e in quelle previste dal presente regolamento, di seguito riportate, prevedono anche l'adozione del provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 dell'art. 9 del già citato D.L. n. 14/2017;

2. Le sanzioni e le misure previste dall'art. 9, della DL 14/2017, si applicano anche all'interno delle seguenti aree:

- a) Tutti i giardini pubblici del territorio comunale di Sabbioneta, all'interno dei quali sono collocate panchine e/o tavoli e/o giochi per bambini o altre strutture di libera fruibilità, dove particolari condotte moleste, in violazione alle disposizioni del regolamento di Polizia Urbana, ne impedirebbero la libera accessibilità e la fruizione;
- b) Tutte le aree e le relative pertinenze del territorio comunale di Sabbioneta su cui insistono scuole, plessi scolastici, musei, aree archeologiche, cimiteri, sagrati, luoghi di culto, complessi monumentali e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree ove si svolgono manifestazioni pubbliche nonché in altre aree centrali altamente frequentate, aree destinate allo svolgimento di fiere e mercati;
- c) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni della legge n. 48 del 18 aprile 2017, oltre che nei luoghi dalla stessa indicati, nei giardini e in tutte le aree di cui alle precedenti lettere a) e b), in aggiunta ai comportamenti già vietati dal presente regolamento, è vietata ogni condotta molesta che impedisca di fatto l'accessibilità e la fruizione delle stesse o delle singole strutture o degli arredi urbani ivi presenti;

3. Chiunque ponga in essere condotte che impediscano la libera accessibilità o fruizione delle citate aree e delle infrastrutture ivi presenti (ad esempio aree giochi, panchine,

accessi...), fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per le condotte eventualmente accertate, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00** ed alla **sanzione amministrativa accessoria**, da contestare per iscritto al trasgressore, **consistente nell'ordine di allontanamento per 48 ore di cui all'articolo 9, del D.L. n°14/2017, come convertito dalla L. n°48/2017 e successive modifiche.**

4. Nell'ordine di allontanamento sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in tutte le aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 100,00 ad € 500,00**, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Servizio/Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n°14/2017 come convertito dalla Legge n° 48/2017 e succ. modifiche.

5. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, nonché dall'articolo 27 della L.R. 6/2010 (vendita abusiva) all'interno delle aree previste nel comma 2.

Art. 20 – Limitazioni al consumo di bevande alcoliche.

1. Nel territorio del Comune di Sabbioneta è fatto divieto di acquisto, di detenzione, di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di minori. Tali divieti si estendono, nel suindicato contesto, anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita;

2. Nelle circostanze di cui al punto precedente è fatto altresì divieto a chiunque e a qualsiasi titolo cedere, anche gratuitamente, a minori, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Se la violazione è commessa da minorenni è considerato responsabile l'esercente la patria potestà, così come prescritto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa;

3. I gestori dei pubblici esercizi o esercizi commerciali e loro addetti che somministrano, cedono a qualsiasi titolo o vendono alcolici a minori saranno perseguiti a norma delle leggi vigenti e secondo le casistiche ivi disciplinate;

4. Il Sindaco, secondo le modalità previste dall'art. 50 del TUEL, può altresì con ordinanza disporre il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, con esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione autorizzati e delle aree appositamente attrezzate;

5. Salvo che il fatto non costituisca reato o venga sanzionato con norme di carattere statale o regionale, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00.**

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 21 - Disposizioni generali.

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini, nonché rumori e situazioni di pericolo.
3. Il Comune o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A., potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. Le attività temporanee, quali i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possono comportare il superamento dei limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Comune (ai sensi della Legge 447/95 e secondo quanto disposto dalle N.T.A del piano di zonizzazione acustico vigente).
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00.**

Art. 22 - Abitazioni private.

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi oltre le normali soglie della tollerabilità, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni che vanno oltre le normali soglie della tollerabilità non possono farsi funzionare dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.30, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui alle N.T.A. del piano di zonizzazione acustico vigente.

6. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 23 – Accensione fuochi all'interno di proprietà private.

1. È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, al di fuori dei casi e dei periodi annuali previsti dalla legge regionale.

2. È vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche. È invece consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate, sempreché non crei nocumento alle abitazioni vicine secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.

3. È disposto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, con inizio dal 1 ottobre 2017, così come disposto dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (DGR X/7095 del 18/09/2017).

4. Sono fatte salve, per gli ambiti territoriali disposti dall'autorità fitosanitaria preposta, le misure di contenimento della diffusione di specie infestanti (ad esempio Processionaria da eliminare).

5. La combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- a) comunicazione al Comune contenente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione, nonché delle disposizioni relative alle cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi;
- b) verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale;

c) la combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.

6. Chiunque violi le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00**.

7. Chiunque violi le disposizioni dei commi 3 e 5 del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 100,00 a € 500,00**.

Art. 24 - Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico.

1. Salvo il dettato dell'art. 675 c.p., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.

2. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido, con esclusione di acqua piovana, su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 150,00** e la **sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività**.

Art. 25 - Manutenzione degli edifici e delle aree – Pulizia fosse biologiche.

1. I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla manutenzione, all'ordine ed alla pulizia delle facciate. Devono altresì garantire la sicurezza strutturale dell'immobile ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale, anche attraverso il restauro dell'intonaco ed il rifacimento della tinteggiatura e, in ogni caso, qualora l'edificio sia oggetto di imbrattamento.

2. Sussiste l'obbligo per i suddetti:

a) di provvedere alla regolare e costante pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

b) di provvedere alla cura, pulizia e alla manutenzione delle aree dei cortili e dei giardini;

c) di provvedere alla posa, conservazione e regolare pulizia delle targhe dei numeri civici;

d) di mantenere in efficienza lo scolo delle acque piovane nella fognatura.

3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

4. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi, in orari tali da non creare disturbo al vicinato.

5. In caso di manutenzione stabili dovranno essere posti idonei sistemi di protezione per evitare caduta di calcinacci sui passanti o diffusione di polveri.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 100,00 a € 500,00.**

Art. 26 - Pubblicità Fonica.

1. La pubblicità fonica è consentita dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio di Polizia Locale.
2. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 n. 130.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00.**

Art. 27 - Amministrazione degli stabili.

1. In prossimità dei citofoni dei condomini soggetti all'obbligo di legge di avere un amministratore devono essere affissi il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00.**

TITOLO IV – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 28 - Disposizioni generali.

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora si necessiti del parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 29 - Tutela degli animali domestici.

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.

2. È vietato abbandonare animali domestici.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e/o il detentore di un cane deve utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree del territorio comunale adibite esclusivamente ai cani, di norma collocate presso giardini o parchi pubblici o centri sportivi, adeguatamente segnalate;

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1) e 2) è soggetto alla sanzione prevista dalle norme nazionali e/o regionali;

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00.**

Art. 30 - Protezione della fauna selvatica.

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli, alveari o tane di altri animali.

3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

5. È fatta deroga alle disposizioni del presente articolo per quanto riguarda l'adozione da parte del Comune di Sabbioneta di piani di contenimento della fauna selvatica specificamente adottati, come ad esempio per il contenimento delle nutrie o dei piccioni, anche per il tramite di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00.**

Art. 31 - Divieti specifici.

1. È fatto divieto di dare da mangiare ai piccioni, alle nutrie e a tutti gli animali invasivi su tutto il territorio comunale.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private con l'eccezione di manifestazioni organizzate da Associazioni di volontariato, Forze dell'ordine, Protezione Civile solo a scopo dimostrativo, se non autorizzati o senza specifica licenza.
3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. È vietato trasportare o lasciare il veicolo in sosta con cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Il proprietario od il custode di un animale è tenuto a garantirne costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata in termini di qualità e quantità ed il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, qualora non punite da norme statali o regionali, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 100,00 a € 500,00.**

Art. 32 - Animali molesti.

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
2. Gli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario od al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 33 - Mantenimento dei cani.

1. Oltre agli obblighi e divieti previsti nella normativa regionale si dispone che:
 - a) I proprietari di cani, gli allevatori, i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina regionale entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o entro 15 giorni dal momento in cui ne entrano in possesso.
 - b) Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone;

- c) il proprietario o custode dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare, è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie;
- d) a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la diluizione delle deiezioni liquide e, per la raccolta delle deiezioni solide, depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
- e) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi, gli spazi pedonali o stradali di uso pubblico, i giardini, le aiuole, i parchi, le aree verdi in contesto urbano e ogni altro spazio pubblico in generale.
- f) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio su tutto il territorio comunale. I cani da caccia potranno essere lasciati senza guinzaglio nei soli momenti e nelle zone in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- g) È vietato condurre cani al guinzaglio con biciclette o altro mezzo di trasporto.

2. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00.**

Art. 34 - Randagismo felino.

- 1. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati, quando necessario, ad opera del servizio veterinario pubblico o da veterinari liberi professionisti convenzionati ed in seguito riammessi nel loro gruppo.
- 2. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai veterinari autorizzati soltanto se gravemente malati o incurabili, portatori di patologie a rischio per la popolazione.
- 3. I cittadini devono notificare alla Polizia Locale, che trasmetterà all'ATS territorialmente competente, la presenza di colonie di gatti senza proprietario aventi patologie in atto o senza controllo sulla riproduzione.
- 4. I gatti curati e sterilizzati saranno reintrodotti sul loro territorio.
- 5. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 6. Chiunque violi le disposizioni del comma 5 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 35 - Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale d'igiene, l'esercente di una attività di produzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ha la facoltà di escludere l'accesso degli animali nei locali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, mentre ha l'obbligo di escluderne l'accesso nei locali di produzione di alimenti e bevande.
2. L'esercente dei locali di cui al comma precedente, ha l'obbligo di applicare in modo ben visibile su ogni accesso pubblico l'avviso indicante il divieto di introdurre animali, sia quando il divieto è obbligatorio sia quando eserciti la facoltà di vietarne l'accesso.
3. È fatto divieto a chiunque di introdurre animali nei locali di cui sopra ove tale divieto sia opportunamente segnalato, fatta eccezione per i cani guida per non vedenti e per i cani delle Forze di Polizia, quando utilizzati per motivi di servizio ed i cani appositamente addestrati quando impegnati in operazioni di soccorso.
4. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00**.

Art. 36 - Volatili, pollai e conigliaie.

1. Il governo e la pulizia delle gabbie d'uccelli devono essere effettuati in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o davanzali sottostanti o sul suolo pubblico.
2. I pollai e le conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; non debbono comunque arrecare disturbo al riposo e alla quiete delle persone. Sarà ammesso solo un numero di capi complessivi pari a 50, limitato all'uso familiare. Gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare sulla pubblica via e l'area adibita al loro ricovero deve essere adeguatamente recintata al fine di garantire la sicurezza pubblica, garantendo le condizioni di benessere di vita dell'animale.
3. È fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari il cui stoccaggio all'esterno può fungere da richiamo per un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo necessari ad evitare che ciò si verifichi.
4. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00** e, l'applicazione delle **sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi**.

Art. 37 – Animali di grossa taglia.

1. È consentita la detenzione dei seguenti animali: Maiali 5 capi, ovicapri 5 capi, bovini 2 capi, equini 2 capi.
2. È fatto obbligo di:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed areazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni;

c) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;

d) garantire protezione e benessere animale.

3. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

TITOLO V – POLIZIA ANNONARIA

Art. 38 - Commercio su aree pubbliche.

1. Tutti coloro che esercitano l'attività del commercio su aree pubbliche devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) è vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante all'interno di parchi e di giardini pubblici aperti o recintati, compresi le strade ed i viali che li attraversano;
 - b) colui che effettua la vendita su aree pubbliche assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti alla propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
 - c) è vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00**, nonché, **per le violazioni di cui ai punti 1.a) e 2.b), della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.**

Art. 39 - Esposizione dei prezzi.

1. È fatto obbligo, a tutti coloro che vendono merci al minuto, la cui attività non risulti già disciplinata dal decreto legislativo 31.03.1998, n. 114 o da altre disposizioni di legge, qualora esponano prodotti nelle vetrine esterne o all'ingresso dei locali di vendita o su aree pubbliche o sui banchi di vendita ovunque collocati, di indicare il prezzo di vendita al pubblico, in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello, tranne nel caso in cui la vendita sia organizzata con il sistema di vendita del libero servizio (sistema di acquisto del cliente che, da solo, sceglie e prende il prodotto senza assistenza del personale addetto alle vendite portando, poi, le merci all'uscita e pagandole alla barriera delle casse). In tale caso è obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. Qualora i prodotti esposti siano alimentari, il venditore ha, inoltre, l'obbligo di indicare, con le modalità previste dai commi precedenti, il prezzo per unità di misura.
- 4) Il mercatino dell'antiquariato è escluso dall'applicazione di questo articolo in quanto soggetto ad apposito regolamento approvato dal CC n. 3 del 22.01.2015
- 5) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00**.

Art. 40 - Occupazione per esposizione di merce su suolo pubblico.

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed il Regolamento Locale d'Igiene, è vietato, in via generale, esporre merci su suolo pubblico per fini commerciali.
2. Eventuali richieste per l'esposizione di cassette di frutta e verdure, limitatamente allo spazio antistante l'esercizio commerciale, possono essere accolte purché non occupino la carreggiata, rispettino le norme che disciplinano la circolazione stradale e quelle igienico sanitarie.
3. È vietato collocare prodotti alimentari direttamente al suolo. Le cassette di contenimento devono essere rialzate dal suolo ad un'altezza non inferiore a m. 0,50.
4. È possibile rilasciare il titolo abilitativo per l'esposizione di tavoli, sedie e simili ai titolari di pubblici esercizi purché conforme alle norme che disciplinano la circolazione stradale.
5. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, la violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00**, nonché la **sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi**.

Art. 41 - Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici su aree pubbliche.

1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e similari) effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo.
2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice.
3. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00** e **l'obbligo della cessazione dell'attività**.

Art. 42 - Suonatori ambulanti e girovaghi.

1. I suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla circolazione stradale. Nel centro storico, i suonatori ambulanti e gli esercenti mestieri girovaghi possono esercitare la propria attività, previo nulla osta rilasciato dal SUAP (in cui potranno essere indicate prescrizioni).

3. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00** e la **sanzione accessoria della cessazione dell'attività e della confisca amministrativa delle attrezzature impiegate per commettere la violazione**, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 43 - Abrogazioni ed entrata in vigore.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana è abrogata ogni altra norma che, contenuta in regolamenti od ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso, fatti salvi gli espressi richiami inseriti all'interno di questo Regolamento e riferiti ad altri Regolamenti comunali e fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.
3. Le norme del presente regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267.
4. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sabbioneta della deliberazione consigliare che lo approva, a norma dell'art.134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.